REGOLAMENTO (CEE) N. 2651/71 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1971

relativo alla fornitura di butteroil destinato ad alcuni paesi terzi a titolo d'aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1399/69 del Consiglio, del 17 luglio 1969, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte al Programma alimentare mondiale (3), prevede la fornitura di una certa quantità di butteroil fabbricato con burro in possesso degli organismi d'intervento al Programma alimentare mondiale ; che quest'ultimo ha richiesto la fornitura di 925 tonnellate di butteroil destinato ad alcuni paesi terzi ; che le quantità richieste possono essere messe a disposizione dall'organismo d'intervento tedesco, utilizzando del burro concentrato che si trova in giacenza ; che tale fornitura, fino alla messa in fob, deve essere oggetto di un bando di gara in conformità del regolamento (CEE) n. 900/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, relativo a bandi di gara per la fornitura di 16.000 tonnellate di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/71 (5) ;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 900/70 richiede tuttavia talune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte e le condizioni di consegna del butteroil ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Viene indetto un bando di gara, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 900/70 e del presente regolamento per la fabbricazione e la fornitura fob di 925 tonnellate di butteroil, delle quali :

— 90 tonnellate destinate a Cipro,

— 20 tonnellate destinate al Ghana,

— 24 tonnellate destinate all'Alto Volta,

— 80 tonnellate destinate all'India,

— 160 tonnellate destinate all'Indonesia,

— 108 tonnellate destinate all'Irak,

— 18 tonnellate destinate al Pakistan,

— 50 tonnellate destinate alla Somalia,

— 300 tonnellate destinate alla Siria,

— 75 tonnellate destinate allo Yemen (R.a.).

La fornitura ha luogo a una data fissata dall'organismo d'intervento e compresa tra il 15 ed il 28 febbraio 1972.

Articolo 2

Il butteroil è fabbricato utilizzando burro concentrato prelevato presso l'organismo d'intervento tedesco e contenente come minimo 99,5 % di materie grasse butirriche.

Articolo 3

Per deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 900/70, il prezzo di acquisto del burro concentrato, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è fissato a 215 u.c./100 kg.

Articolo 4

Il butteroil è imballato in scatole metalliche da 5 kg, in atmosfera d'azoto.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.
(3) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 14.
(4) GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 13.
(5) GU n. L 86 del 16. 4. 1971, pag. 24.

Articolo 5

Il porto d'imbarco da designare nell'offerta viene scelto tra i porti seguenti : Anversa, Brema, Dunkerque, Amburgo, Le Havre, Rotterdam.

Articolo 6

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 4 gennaio 1972, alle ore 12.

Articolo 7

Nessun importo di compensazione è concesso al burro ed al butteroil consegnati a norma del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI